

Avviso

*Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della Legge 68/1999, la scadenza per inviare il Prospetto Informativo della situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2014, è il **31 gennaio 2015**.*

*A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n.101/2013, convertito dalla Legge n.125/2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito le modalità di compilazione del Prospetto Informativo da parte delle **Pubbliche Amministrazioni** con la Nota operativa del 30 dicembre 2014.*

Il Prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria **situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette**, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

La finalità è quella di condividere con l'Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.

L'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, ha introdotto **l'obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica** del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (**che occupano almeno 15 dipendenti**), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti **entro il 31 gennaio** la loro situazione occupazionale, **riferita al 31 dicembre dell'anno precedente**, ai fini dei successivi adempimenti di legge.

Gli standard tecnici aggiornati sono quelli entrati in vigore con il Decreto Direttoriale 17 settembre 2013 n.345 e sono illustrati nella Nota MLPS 12 dicembre 2013 - Prot.39/0016522.

Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, **vi siano stati cambiamenti** nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

La Circolare del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2008 ha fissato i primi indirizzi operativi relativamente agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del Prospetto Informativo. Pertanto, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi.

I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un'unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all'obbligo direttamente, inviano il Prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma.

I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all'obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Nel caso di invio del Prospetto da parte di un'azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell'azienda capogruppo stessa.

I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.

Nel caso specifico (alla luce delle novità introdotte dall'art. 4, co. 27, lett. B della legge n. 92/2012), ai fini della presentazione del prospetto informativo per il **personale di cantiere** va ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Questo avviene indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. **L'esclusione dal computo però opera limitatamente** e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione "svolte in cantiere". Per "**cantiere**" si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'allegato X dello stesso decreto.

I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell'avvenuta trasmissione che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.